

**AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZACOVID-19» (ULTERIORE, EVENTUALE PERIODO DI 6 SETTIMANE PER I DIPENDENTI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020): FAC-SIMILE 1)
COMUNICAZIONE SINDACALE E VERBALE DI CONSULTAZIONE PER CIGO E FIS; 2)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA INVIARE A “API SERVIZI RAVENNA S.R.L.”**

Ai sensi dell'art. 12, commi da 1 a 8, del decreto-legge («ristori») 28/10/2020, n. 137^(*), vigente dal 29 ottobre scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45 del 6/11/20), **i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ricorrere, a determinate condizioni, a ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali** (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali^[1]), ex artt. da 19 a 22 quinquies del d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020).

[1] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

«a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

Le nuove sei settimane di ammortizzatori sociali, **alle quali possono accedere i dipendenti in forza al 9 novembre 2020** (non più, quindi, al 13 luglio 2020), a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge («ristori bis») 09/11/20, n. 149, il cui testo è disponibile in altra parte di questo notiziario:

- devono essere collocate tra il **16 novembre 2020** e il **31 gennaio 2021**;
- con riferimento a tale periodo, costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19. Tuttavia, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. n. 137/2020;
- sono riconosciute ai datori di lavoro:
 - 1) ai quali sia stato **già interamente autorizzato «l'ulteriore periodo di nove settimane» di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020** (ossia le seconde 9 settimane delle complessive 18 ivi previste), «decorso il periodo autorizzato»;
 - 2) appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020), che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui si tratta, versano un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al **9%** della «retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa» (cosiddetta “retribuzione persa”), se hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al **18%** della retribuzione persa, se non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **non è invece dovuto** dai datori di lavoro che, alternativamente:

- hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento;
- hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1 gennaio 2019;
- appartengono ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020).

Per accedere alle “nuove” sei settimane di ammortizzatore sociale il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale **autocertifica**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato: **il modello di dichiarazione sostitutiva, che i datori di lavoro aventi la gestione degli adempimenti inerenti il personale dipendente presso API SERVIZI RAVENNA s.r.l. dovranno inoltrare compilato al funzionario di riferimento al fine di assolvere al relativo obbligo, è riportato in calce ai quattro fac-simile allegati.** L'Istituto di previdenza autorizza i trattamenti e, sulla base dell'autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo

addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. «Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale (...), ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.»

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza (...) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge», ossia entro il 30 novembre 2020, visto che il d.l. n. 137/2020 è efficace dal 29 ottobre scorso (considerato peraltro che le 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020 devono "collocarsi" tra il 16/11/20 e il 31/01/21, e che, quindi, il primo termine "ordinario" di invio delle domande scadrà il 31 dicembre 2020, non è dato comprendere il significato della norma che, nella "fase di prima applicazione", sembra addirittura anticiparlo al 30/11/20).

In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviargli tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'ammortizzatore sociale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 137/2020 (quindi, al 28 novembre 2020), se successivo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire (ove spettanti) delle (al massimo) sei settimane dell'ammortizzatore salariale di interesse previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi:**

- a) delle comunicazioni di ricorso alla Cigo o al FIS** (fac-simile n. 1 e 3), **sono riportati due "punti uno", relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta.** In particolare, dovranno mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si

chiedano 6 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 28/10/20, n. 137); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 6 (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, vi abbiano già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020);

- b) dei verbali di consultazione sindacale (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati tre punti (i numeri 1, 3 e 4) relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta. In particolare:
- **punto 1):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano **6** settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 28/10/20, n. 137); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 6 (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, il datore di lavoro vi abbia già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020);
 - **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
 - **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto artigiano che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

ivan.missiroli@er.cgil.it

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

davide.tagliaferri@cisl.it

UILM-UIL

Sig. Filippo Spada

filippo.spada@uil-ravenna.it

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le aziende del Lugheese;
- Sig. Andrea Mingozi (andrea.mingozi@er.cgil.it), per le aziende del Faentino.

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

alessio.vacchi@er.cgil.it

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

emanuele.scerra@cisl.it

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

guido.cacchi@uil-ravenna.it**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig.ra Laura Mazzesi

laura.mazzesi@er.cgil.it

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

r.cangini@cisl.it

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

modanesi.s@uila.it**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

davide.conti@er.cgil.it

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

maurizio.bisignani@cisl.it

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

antonio.pugliese@uil-ravenna.it**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

roberto.cornigli@er.cgil.it

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

fistel.ravenna@cisl.it

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

ryan.paganelli@uil-ravenna.it**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

cinzia.folli@er.cgil.it

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

gianluca.bagnolini@cisl.it

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaesi

claudia.lugaesi@uil-ravenna.it(*) **Art. 12, commi da 1 a 8 del d.l. n. 137/2020**

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di

cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il

periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

_____, _____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (ove esistenti)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso all’“*ulteriore periodo di nove settimane*” di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. 6 (sei) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. ____ (____) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____2020) la scrivente Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data del 9 novembre 2020**, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

PREMESSO CHE

- la Società ha già fatto ricorso all’*“ulteriore periodo di nove settimane”* di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale *“Emergenza COVID-19”*, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale *“emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020

- 1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2020 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale *“Emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 6 (sei) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;

OPPURE

- 1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2020 verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "emergenza COVID-19" ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per ____ (____) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/20) la Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
- OPPURE**
- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;
- OPPURE**
- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

_____, _____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (ove esistenti)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso all’“*ulteriore periodo di nove settimane*” di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N.

137/2020

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. 6 (sei) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. ____ (____) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____2020) la scrivente Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla **data del 9 novembre 2020**, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'accesso all'assegno ordinario con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

PREMESSO CHE

- la Società ha già fatto ricorso all’*“ulteriore periodo di nove settimane”* di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale *“Emergenza COVID-19”*, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere nuovamente al FIS con causale *“emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020

- 1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2020 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale *“Emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 6 (sei) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;

OPPURE

- 1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2020 verrà richiesto l'assegno ordinario erogato dal FIS con causale "*emergenza COVID-19*" ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per ____ (____) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/20) la Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
OPPURE
- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;
OPPURE
- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.
Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "**SI APPROVA**", trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N.
445/2000**

(DA TRASMETTERE AL FUNZIONARIO DI API SERVIZI RAVENNA S.R.L. CHE
GESTISCE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE)

Io sottoscritta/o _____ C.F. _____
nata/o a _____ () il _____
residente a _____ () in Via _____ n. ____
Legale rappresentante della Società _____
sede legale in _____ (), Via _____ n. ____
_____,
matricola INPS _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

**AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4, DEL D.L. N. 137/2020
DICHIARO CHE**

- ☐ **la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *"9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa"* (all'art. 12, comma 2, lettera a), del d.l. n. 137/2020);
- ☐ **il fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *"18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa"* (all'art. 1, comma 12, lettera b), del d.l. n. 137/2020);
- ☐ **la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);
- ☐ **l'attività d'impresa è stata avviata successivamente all'1 gennaio 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);
- ☐ **la Società di cui sono Legale rappresentante appartiene ai settori interessati dal DPCM 24/10/20 - che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive - e, pertanto, per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);**

Luogo, data

FIRMA

Allegato: copia documento d'identità in corso di validità